



Arti Agenzia Regionale
Toscana per l'impiego

Regione Toscana



Settore Bilancio e Contabilità

Appalto in attuazione del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nell'ambito del PNRR - Missione M5 - Coesione e Inclusione - Componente 1 – Politiche del Lavoro - Investimento 1.1 - Potenziamento dei Centri per l'impiego (PES)

PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER LA STIPULA DI ACCORDI QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER OGNI LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI TENDE DA UFFICIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, FINANZIATA IN TUTTO O IN PARTE CON RISORSE PNRR.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CUP: B59I23001220001
CPV: 39515000-5

Lotto 1 – CIG: 9839334B45;
Lotto 2: CIG: 9839354BC6;
Lotto 3: CIG: 9839386630;
Lotto 4: CIG: 983940992A.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ha per oggetto la disciplina di accordi quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento (ad un unico operatore economico per ogni lotto) della fornitura con posa in opera e manutenzione di tende da ufficio, a ridotto impatto ambientale in possesso delle caratteristiche tecniche prescritte dal D.M. 7 febbraio 2023, da eseguirsi presso le sedi dei Centri per l'Impiego dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, come da Allegato n. "1", denominato "Elenco sedi", che potrà comunque subire variazioni e modifiche a causa del trasferimento di uffici in altra sede o apertura di nuovi Centri per l'Impiego.

2. L'appalto è costituito dai seguenti quattro lotti:

<i>Descrizione</i>	<i>CIG</i>	<i>Importo stimato del contratto al netto dell'IVA</i>
LOTTO 1: tende per i CPI di Pistoia, Lucca, Massa, Pisa	9839334B45	€ 31.155,00
LOTTO 2: tende per i CPI di Firenze e Prato	9839354BC6	€ 40.375,00
LOTTO 3: tende per i CPI di Livorno e Grosseto	9839386630	€ 60.325,00
LOTTO 4: tende per i CPI di Arezzo e Siena	983940992A	€ 67.505,00
	TOTALE	€ 199.360,00

3. L'appalto comprende anche lo svolgimento dei servizi connessi alla fornitura, quali a titolo indicativo e non esaustivo, trasporto, sopralluoghi/misurazioni, consegna al piano, posa in opera/installazione/montaggio/smontaggio/fissaggio a muro ecc... dei tendaggi, smaltimento degli imballaggi ed eventuale altro materiale oggetto di sostituzione, che si intendono prestati dalla ditta aggiudicataria unitamente alla fornitura stessa.

L'appalto comprende anche l'acquisizione delle misure sul posto con sopralluogo da svolgersi prima dell'emissione di ciascun "Ordine di fornitura", come meglio precisato di seguito.

Per tali servizi e per tutti quelli che si renderanno necessari per il compiuto svolgimento della fornitura, Arti non corrisponderà alla ditta aggiudicataria alcun prezzo ulteriore rispetto a quello risultante dai prezzi offerti in gara che determineranno il listino prezzi in vigore per tutta la durata dell'accordo quadro.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021 n.77 convertito, con modificazioni, dall'art.1 della L.29 luglio 2021 n.108, l'appalto dovrà rispettare il principio di parità generazionale e di genere e quindi le norme previste per incentivare l'occupazione giovanile e femminile nonché l'inclusione lavorativa delle persone disabili, secondo quanto stabilito nella lettera d'invito.

Art. 2 - Caratteristiche della fornitura e del servizio

L'affidatario dovrà svolgere la fornitura presso le sedi ad uso ufficio dei Centri per l'Impiego che sono ubicate nel territorio regionale e che saranno di volta in volta indicate a seconda delle necessità. La fornitura dovrà essere resa dopo lo svolgimento di un sopralluogo tecnico, finalizzato all'individuazione della tipologia di elementi più idonei in base alle caratteristiche degli uffici.

Tutte le tende dovranno essere realizzate con materiali di ottima qualità, rifinite a perfetta regola d'arte e dovranno soddisfare le normative connesse al loro uso ed avere comportamento di reazione al fuoco secondo quanto di seguito indicato.

Le tende dovranno essere composte da materiali antifiamma, antifumo e lavabili. I singoli componenti, sia in alluminio che in tessuto, dovranno assicurare le massime doti di resistenza e stabilità. Tutti i montaggi dovranno garantire la scorrevolezza del binario senza alcun tipo di abrasione.

Ciascun prodotto oggetto della fornitura deve essere accompagnato dalle schede tecniche, dalle istruzioni e dagli schemi di installazione o montaggio, inoltre deve essere accompagnato dalle

istruzioni d'uso per gli utenti e dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e la manutenzione.

Le tende per interni devono avere una classe di reazione al fuoco pari ad 1 secondo il DM 03/08/2015 e DM 08/06/2016. La classe deve restare tale anche dopo ripetuti lavaggi pertanto la scheda tecnica consegnata dal fornitore dovrà indicare il metodo di lavaggio consigliato ed il numero di cicli per i quali si garantisce il mantenimento della classe di reazione al fuoco.

Devono, inoltre, essere rispettate le norme europee EN 13120, EN 16433:2014 e EN 16434:2014.

Le tende dovranno essere garantite per almeno tre anni, per qualsiasi inconveniente da difetto di fabbrica o di montaggio, decorrenti dalla data della loro posa in opera. Qualora vengano riscontrati difetti o inosservanze alle sopraelencate prescrizione, gli stessi dovranno essere prontamente eliminati senza che la ditta possa vantare maggiori compensi. In caso contrario l'Amministrazione si riserva, a suo giudizio insindacabile, l'applicazione di penali di adeguato importo.

I prodotti tessili dovranno, infine, rispettare le specifiche tecniche di cui al D.M. 7 febbraio 2023 concernente i "*Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili*".

Art. 3 – Caratteristiche tecniche dei tendaggi e caratteristiche del servizio di lavaggio

Sulla base delle diverse tipologie di finestre presenti all'interno degli uffici e delle sedi dei Centri per l'Impiego, si individuano cinque diverse tipologie di tendaggi da scegliere, previo svolgimento di sopralluogo tecnico da parte dell'appaltatore, in base alla tipologia delle finestre e della schermatura che si desidera ottenere:

- 1) tipologia 1: tende a bande verticali
- 2) tipologia 2: tende alla veneziana
- 3) tipologia 3: tende da sole
- 4) tipologia 4: tende a rullo
- 5) tipologia 5: tende arricciate a pieghe fisse

3.1 Tende a bande verticali

Caratteristiche generali

Tende Verticali con bande da 127 mm oppure 89 mm, movimentazione delle bande in alternativa: o orizzontalmente, fatta da fune, o orientativa, fatta da rosario in PVC bianco. Il binario in condizioni di estrema lunghezza dovrà essere suddivisibile in due pezzi con sistema collaudato di riunione sul luogo di posa, per facilitare la posa ed evitare la rottura di meccanismi essenziali per il funzionamento. Sicurezza infantile di serie come da normative vigenti. L'orientamento delle lame dovrà essere possibile fino a 180°. Squadrette rinforzate per posa a parete con sistema Trazer. Binario in alluminio anodizzato di 40 x 29, tessuti Ignifughi Classe 1.

Colore

A scelta del committente

3.2 Tende alla veneziana

Caratteristiche generali

Tende veneziane con sistema Omega, guidate con cavo dove si richiede il movimento della finestra/porta, lamella in alluminio da 25mm con finitura laccata con uno spessore di 0.21mm e con movimentazione delle stesse con fune e orientabilità con asta. La tenda dovrà essere costituita da un cassonetto in alluminio estruso con finitura laccata *Qualicoat* che includa un profilo superiore per ammortizzare il rumore. Tipo di installazione sia a parete che a soffitto con sistema e supporto in acciaio anticorrosivo. Fondale chiuso in alluminio costituito da 2 profili estrusi che nasconda i punti di fissaggio delle corde di sollevamento e le scalette di orientamento. In caso di opzione guidata il supporto deve rimanere nascosto dal fondale in posizione. Sicurezza infantile di serie come da normative vigenti.

Colore

A scelta del committente

3.3 Tende da sole

Caratteristiche generali

Tende da sole a caduta confezionate con tessuto da scegliere in campionario, corredate da guide laterali in alluminio nelle quali scorre il telo stesso ad una distanza di cm 3. La movimentazione del telo dovrà essere ad argano ma potrà essere corredata anche di motore con telecomando. Le staffe di supporto in alluminio anodizzato e verniciato dovranno essere mm 160 x 54 e avere un ingombro massimale argano compreso di mm 220 x 110

Colore

A scelta del committente

3.4 Tende a rullo

Caratteristiche generali

Tenda a rullo Premium/Premium Plus, con movimentazione del telo manuale a rosario, l'avvolgimento del tessuto dovrà essere effettuato da tubi che vanno dal diametro 32 al 65 in base alle dimensioni. Per mantenere il tessuto teso la tenda dovrà essere equipaggiata di contrappeso in alluminio anodizzato e verniciato con finiture Qaulicoad. Il colore degli elementi e accessori dovrà essere abbinato al tessuto oppure a scelta campionario. Il sistema di montaggio dovrà essere possibile sia a parete che a soffitto tramite supporti metallici in ferro con trattamento anticorrosivo. Possibilità di profilo di unione in tutte le dimensioni. Possibilità di eventuali guidature a cavo. Il tessuto dovrà essere un Polyscreen perforato intrecciato, composizione poliestere ad alta Tenacità/PVC senza fibra di vetro. 500 g/m² (+/- 5%) di peso con un coefficiente di apertura del 1% . Certificazione Ignifuga 1IM Euroclass Bs2d0- Tessuto tecnico senza ftalati né piombo con certificato Greengard Gold.

Colore

A scelta del committente

3.5 Tende arricciate a pieghe fisse

Caratteristiche generali

Tendaggio arricciato classico in tessuto, assemblato su profili professionali in alluminio con movimentazione dei teli manuali a strappo con fruste. Sistema di scorrimento su scivoli a ruota Autolubrificanti. Confezione del tessuto Velo Etamine 260 gr Ignifugo Classe 1 con un rapporto di arricciatura 1:2. I teli dovranno essere tutti a pieghe fisse, con cartellino di riconoscimento scritto con sistema indelebile per una manutenzione straordinaria semplificata. La finitura dei manufatti sarà fatta con piombo finale per una maggiore docciatura del telo.

Colore

A scelta del committente

3.6 Lavaggio dei tendaggi

Caratteristiche generali

Lavaggio dei tendaggi con sapone per Ph liquido, miscela di tensioattivi anionici non ionici. Ph in soluzione acquosa: 8.5 +/- 1 Acqua utilizzata totalmente solubile detergente biodegradabile al 90 % Soft Extra più ammorbidente con miscela di tensioattivi cationici, alcoli con liquido viscoso profumato. Agente chimico per il lavaggio in acqua come ammorbidente.

Art. 4 - Durata e importo stimato

1. Per ciascun lotto, l'accordo quadro avrà una durata massima fino al **31.12.2025**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, co. 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, comunque, cesserà di produrre effetti al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

L'accordo quadro potrà, quindi, avere una minor durata in caso di esaurimento del valore massimo del contratto stesso.

2. L'importo complessivo stimato dell'accordo quadro per il periodo di validità dello stesso è pari a **Euro 199.360,00 (centonovantanovemilatrecentosessanta/00)**, oltre IVA nei termini di legge (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per tutti e quattro i lotti posti a base di gara ed è articolato come segue:

<i>Descrizione</i>	<i>CIG</i>	<i>Importo stimato del contratto al netto dell'IVA</i>	<i>Importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI) al netto d'IVA</i>
LOTTO 1: tende per i CPI di Pistoia, Lucca, Massa, Pisa	9839334B45	€ 31.155,00	€ 60,00
LOTTO 2: tende per i CPI di Firenze e Prato	9839354BC6	€ 40.375,00	€ 60,00
LOTTO 3: tende per i CPI di Livorno e Grosseto	9839386630	€ 60.325,00	€ 60,00
LOTTO 4: tende per i CPI di Arezzo e Siena	983940992A	€ 67.505,00	€ 60,00

3. Le quantità effettive delle attività a chiamata previste all'art. 2, deriveranno dalle esigenze dell'Amministrazione e alle stesse verranno applicati i prezzi unitari indicati in offerta.

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego non garantisce il raggiungimento dell'importo offerto, né l'importo massimo presunto dell'appalto.

Art. 5 - Aggiudicazione dell'accordo quadro

1. Ciascun lotto in cui è divisa la fornitura verrà aggiudicato (anche separatamente dagli altri) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'operatore economico - in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara - che, in base al criterio del minor prezzo (ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016, in quanto trattasi di fornitura di beni le cui caratteristiche sono standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato) avrà offerto il valore complessivo più basso rispetto all'importo posto a base di gara, risultante dal dettaglio economico di ciascun lotto per tutti i prodotti indicati.

Il listino prezzi così formulato rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto di Accordo Quadro, salva la previsione di cui al successivo art. 6.

2. La ditta aggiudicataria fornirà i prodotti richiesti, nelle modalità di seguito indicate, al prezzo unitario offerto e per le quantità effettive che verranno richieste/ordinate.

Art. 6 - Revisione dei prezzi

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 7 - Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva, costituita dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 103 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia sarà svincolata al termine della sua validità a cura del RUP.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria, e per le altre norme qui non richiamate di cui all'art. 103 del vigente Codice dei Contratti Pubblici.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2. La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

3. L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, ARTI, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, con l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di ricostituzione integrale del deposito entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

Art. 8 - Stipula dell'accordo quadro

1. Con riferimento a ciascun lotto in cui è articolato l'appalto, l'Amministrazione stipulerà un contratto di accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs 50/20169, con l'operatore economico aggiudicatario.

2. Il contratto di accordo quadro sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, mediante corrispondenza scrittura privata, entro il termine di 60 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione.

3. Ogni accordo quadro sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

4. L'IVA è per legge a carico di Arti. Saranno, invece, a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e le altre eventuali spese inerenti il contratto.

Art. 9 - Contratti attuativi - Ordinativi di fornitura

1. Tutte le attività oggetto del presente affidamento saranno attivate mediante specifiche richieste ("Ordini di fornitura"), inoltrate tramite PEC, ed eventualmente anticipate telefonicamente, a far data dall'avvio di esecuzione e per tutta la durata contrattuale.

2. L'aggiudicatario dovrà, a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, entro 7 (sette) giorni effettuare il sopralluogo nella sede indicata e rimettere, entro i 7 (sette) giorni successivi, preventivo dettagliato.

3. La posa in opera delle tende (comprensiva anche delle connesse attività di cui al precedente art. 1, co. 3) dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla conferma della fornitura e del preventivo presentato.

4. Nel corso dell'espletamento dell'appalto il Direttore di esecuzione, o un referente da lui incaricato, a propria discrezione, potrà effettuare dei sopralluoghi presso le sedi di cui all'elenco, al fine di verificare l'efficienza ed efficacia dei servizi resi e l'adempimento degli obblighi del presente capitolato.

5. All'avvio dell'esecuzione del presente contratto, l'appaltatore dovrà comunicare il nominativo del Responsabile Tecnico, che assume le funzioni di referente delle attività nei confronti dell'Amministrazione.

6. I servizi e le forniture dovranno essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 10 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. L'aggiudicatario deve dare avvio all'esecuzione della prestazione dal giorno successivo alla stipula del contratto.
2. Per l'avvio dell'esecuzione l'Amministrazione redige apposito verbale di avvio della fornitura e del servizio. A seguito dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione invierà singole richieste come specificato al precedente art. 9.
Resta salva la possibilità, per la Stazione Appaltante, di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge di conversione dell'11 settembre 2020, n. 120) nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 – Attrezzature e mezzi impiegati

1. Sono a cura e spese dell'appaltatore, per l'intera durata dell'appalto:
 - i mezzi e le attrezzature adeguati allo svolgimento delle attività richieste; gli stessi devono essere conformi alle norme in materia di prevenzione degli infortuni di cui al D.Lgs. 81/2008;
 - la redazione e presentazione delle pratiche autorizzative per l'occupazione del suolo pubblico, qualora si rendesse necessario;
 - la richiesta di permessi e/o licenze necessarie allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.
2. I mezzi adibiti all'espletamento delle forniture e dei servizi di cui al presente appalto dovranno essere coperti da assicurazione; il costo per la stessa, così come il costo di lubrificanti, gasolio, benzina ed ogni altro materiale occorrente sarà a carico dell'appaltatore.

Art. 12 – Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto - sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007 l'appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L'appaltatore è tenuto a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con il proprio personale.
3. Ai sensi dell'art. 23 bis della L.R. 38/2007 l'appaltatore è tenuto ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti nel luogo di esecuzione della prestazione, anche mediante la dotazione al personale impiegato di un tesserino di riconoscimento indicante la denominazione dell'appaltatore, cognome e nome del lavoratore, eventuale numero di matricola.
4. La Società ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.
5. L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Amministrazione i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove l'appaltatore esegue la prestazione.

Art. 13 – Modifica del contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, inerente la gestione del presente servizio dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata dell'Ente **arti@postacert.toscana.it**, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 15.

2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 15 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo massimo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.

ARTI applicherà i prezzi unitari indicati nel dettaglio economico per le quantità di prestazioni effettivamente ordinate e svolte senza garantire un importo minimo contrattuale né il corrispettivo massimo previsto.

2. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: ciascuna fattura sarà emessa, in caso di richiesta di intervento, dopo che il Responsabile del procedimento avrà accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati, attraverso il rilascio del Certificato di Pagamento da effettuarsi con modalità telematica.

Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi da certificato di pagamento, emesso dall'Amministrazione, e, rispetto all'ultima fattura, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 4 o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, non potranno essere imputati all'Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

3. La/e fatture elettroniche intestate a ARTI - codice fiscale 94277540483 CUU UFKQB9 deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del CIG. Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

4. I pagamenti saranno disposti ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuto accertamento, da parte dell'Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo di ARTI in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

7. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare ad ARTI eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG e il CUP. L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione ad ARTI ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, ARTI provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

8. La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

ARTI, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 16 - Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati ed effettua la verifica di conformità all'ultimazione delle prestazioni con il rilascio del Certificato di regolare esecuzione.

3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo/corrispettivo delle prestazioni eseguite.

4. Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal direttore dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L'attività di direzione e controllo del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione).

Art. 17 - Cessione del contratto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della fornitura.

2. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per Arti, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni eventuale danno.

Art. 18 - Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del Codice Identificativo di Gara. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 9.

Art. 19 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso ARTI del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di ARTI che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restando sollevata ARTI.

5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

La Società esonera ARTI da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che ARTI è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare ARTI da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

6. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare ARTI di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni ARTI, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

8. La società aggiudicataria è inoltre tenuta al rispetto di quanto stabilito dall'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 20 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti di ARTI approvato con Decreto n. 314 del 31/07/2019 quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti di ARTI si impegna a trasmettere copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore.

Art. 21 - Penali e risoluzione del contratto

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità e alla qualità, sia alla perfetta esecuzione della fornitura e del servizio, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura:

a) Per il ritardo nell'esecuzione delle attività di cui all'art. 1, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 9 comma 2, è applicata una penale pari al 1‰ calcolata sull'ammontare netto contrattuale fino al 30esimo giorno di ritardo.

b) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 9 comma 3, è applicata una penale pari al 1‰ calcolata sull'ammontare netto contrattuale fino al 30esimo giorno di ritardo.

Se il ritardo persiste oltre il 30esimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

c) Se l'affidatario consegna le forniture indicate nell'art. 2 in modo non conforme a quanto previsto dall'art. 3, l'Amministrazione chiederà la sostituzione delle forniture non conformi e valuterà l'eventuale applicazione una penale pari al 1% calcolata sull'ammontare netto contrattuale per ciascuna non conformità.

d) Per l'inadempimento:

- dell'obbligo di produrre la relazione di genere, entro sei mesi dalla stipulazione (per l'aggiudicatario che impieghi 15-50 dipendenti);

- dell'obbligo di consegnare la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999 e la correlata relazione (per l'aggiudicatario che impieghi 15-50 dipendenti);

si applica una penale dell'1% dell'importo netto contrattuale.

Nel caso di grave inadempimento contrattuale, ARTI si riserva la facoltà di agire secondo quanto previsto dall'art.108 comma 3 del Dlgs 50/2016.

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni scritte.

3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

4. Nel caso in cui venga accertata l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, l'Amministrazione non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di ARTI ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. ARTI procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- articolo 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- in caso di subappalto non autorizzato da ARTI;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti approvato da ARTI con Decreto n. 314 del 31/07/2019, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)

6. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

7. Al di fuori delle ipotesi sopra specificate l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerti che i comportamenti della Società concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 espressamente previsto nel presente documento, ARTI applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

8. Nel caso in cui l'Amministrazione effettui ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ed accerti il difetto del possesso dei requisiti prescritti dallo stesso art. 80, si dà luogo alla risoluzione del contratto ed al pagamento, all'operatore economico, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, applicando una penale in misura pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale dovuto.

Art. 22 - Recesso

ARTI si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 23 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;

- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 24 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l'Agenzia ARTI sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 25 - Tutela dei dati personali

1. Relativamente ad ogni trattamento di dati personali riferito all'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato, ARTI, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito indicato come GDPR) e della normativa nazionale correlata, provvederà a nominare con apposito atto all'uopo predisposto, il soggetto indicato dall'appaltatore, quale Responsabile del trattamento medesimo.

Tale soggetto, per espressa e formale dichiarazione dell'appaltatore sotto la propria responsabilità, dovrà possedere i requisiti idonei a garantire l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi tutti i requisiti previsti del GDPR e dalla normativa nazionale correlata e garantisca in ogni circostanza la tutela dei diritti dell'interessato.

2. In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a Responsabile, l'appaltatore ed il soggetto nominato come tale si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. Con la sottoscrizione del menzionato atto di nomina, che dovrà essere fatta al momento dell'inizio dell'esecuzione anche se quest'ultima dovesse essere anteriore alla stipula del contratto, il soggetto nominato diviene, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e dell'art. 28 del GDPR in materia di protezione dei dati personali, il responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

3. ARTI e l'appaltatore, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR anche con riferimento alle misure di sicurezza. In particolare, l'appaltatore, in relazione all'attività prestata, si impegna ad adottare nell'ambito della propria struttura tutte le misure adeguate ad evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio dei dati personali. L'appaltatore si impegna a dare notizia al Titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione di dati personali eventualmente verificatasi.

Art. 26 - Responsabilità del procedimento

Ai fini del presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Ilaria Moscardi, tel.: 055/19986676, e-mail: ilaria.moscardi@arti.toscana.it.

Art. 27 - Allegati

Forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato il seguente allegato:

Allegato n. 1 – Elenco sedi

(Il Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità)
dott. Paolo Pantanella